

STATUTI

FIDUCIARI|SUISSE (UNIONE SVIZZERA DEI FIDUCIARI)

SEZIONE TICINO

I. Forma giuridica e denominazione

Art. 1

Sotto la denominazione "Associazione FIDUCIARI|SUISSE (Unione Svizzera dei Fiduciari) Sezione Ticino", è stata costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del CCS. La sua durata è illimitata.

La denominazione sarà qui di seguito menzionata in modo abbreviato in FIDUCIARI|SUISSE.

Art. 2

Essa ha sede nel Ticino, presso il domicilio professionale del segretario.

Art. 3

L'associazione è apartitica e aconfessionale. I membri sono fiduciari che risiedono nel Ticino o che hanno la loro sede professionale di principio nel Ticino e nel Grigioni Italiano.

Art. 4

La Sezione Ticino è membro dell'associazione centrale FIDUCIARI|SUISSE (Unione Svizzera dei Fiduciari), con sede a Berna, essa può aderire ad altre associazioni di categoria.

II. Scopi dell'associazione

Art. 5

Gli scopi dell'associazione sono i seguenti:

- a) riunire i fiduciari qualificati;
- b) difendere ed incrementare i loro interessi professionali;
- c) tutelare i rapporti commerciali e personali fra i membri;
- d) approfondire e migliorare la formazione professionale dei membri e di terzi interessati alla professione di fiduciario.

III. Membri

Art. 6

L'associazione si compone di membri attivi, membri specializzati e professionali, nonché membri passivi.

Art. 7

Le persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 3 acquisiscono la qualità di membri FIDUCIARI|SUISSE esclusivamente aderendo alla Sezione Ticino di FIDUCIARI|SUISSE.

Art. 8

Possono essere membri di FIDUCIARI|SUISSE, le persone fisiche e giuridiche che rispettano le condizioni d'ammissione quali membri attivi o quali membri specializzati e professionali secondo lo specifico Regolamento concernente l'ammissione dei membri.

Art 9

I membri attivi devono osservare gli statuti ed i regolamenti di FIDUCIARI|SUISSE ed in particolare il Regolamento deontologico ed il Regolamento sulla formazione professionale validi a livello svizzero.

Art. 10

Per l'ammissione quale membro impresa, valgono le disposizioni del Regolamento concernente l'ammissione dei membri, oltre a soddisfare i presupposti necessari per praticare la professione di fiduciario nel Canton Ticino e possedere la relativa autorizzazione secondo la LFid, qualora attivi professionalmente in Ticino. Essi si impegnano inoltre a mantenere corrette relazioni con i membri dell'associazione e rinunciare a qualsiasi forma di concorrenza sleale.

Art. 11

I requisiti per l'ammissione quale membro individuale sono quelli indicati nel Regolamento concernente l'ammissione dei membri e devono soddisfare i presupposti necessari per praticare la professione di fiduciario nel Canton Ticino, possedere la relativa autorizzazione secondo la LFid se attivi professionalmente in Ticino. Essi si impegnano a mantenere corrette relazioni con i membri dell'associazione e rinunciare a qualsiasi forma di concorrenza sleale.

Art. 12

Dopo 20 anni di appartenenza alla Sezione, il fiduciario, membro individuale, che ha raggiunto i 60 anni d'età può chiedere al comitato sezionale di far parte della categoria dei membri sostenitori. Questa iscrizione, limitata al solo membro individuale e non al rappresentante del membro impresa, consente al fiduciario di mantenere stretti legami con l'associazione e gli consente di partecipare alla vita sociale della stessa. Tuttavia il membro non può far valere nei confronti dei terzi la propria appartenenza a FIDUCIARI|SUISSE ne direttamente, ne indirettamente e neppure utilizzare il logo sui propri stampati e nel traffico di posta elettronica. Nondimeno il membro sostenitore non è tenuto al rispetto del Regolamento sulla formazione professionale. È parimenti escluso il diritto di voto e di eleggibilità a livello sezionale e nazionale.

Il comitato decide autonomamente ed in modo inappellabile sulle istanze.

Art. 13

La domanda di ammissione a FIDUCIARI|SUISSE Sezione Ticino deve essere presentata al comitato nella forma scritta mediante lo specifico formulario. Ad essa saranno allegati i documenti e le informazioni richieste.

Ogni domanda viene, di regola, sottoposta tramite lettera circolare a tutti i membri della Sezione, che hanno un termine di 4 settimane per inoltrare eventuale opposizione scritta al comitato. In assenza di opposizione e se tutte le premesse per l'ammissione sono date, l'istante è accettato quale nuovo membro.

Le opposizioni sono esaminate dal comitato, che deciderà sulle stesse e sull'ammissione del nuovo membro. Le decisioni negative non devono essere motivate.

Se l'ammissione è rifiutata, l'istante può ricorrere entro 30 giorni nella forma scritta all'assemblea dei membri della Sezione, tramite il comitato. L'assemblea deciderà definitivamente sull'ammissione del ricorrente, con votazione segreta.

Art. 14

Con l'ammissione nella Sezione il nuovo membro riconosce senza riserva il presente statuto ed i relativi regolamenti validi a livello sezionale e nazionale, impegnandosi al pagamento della tassa di membro fissata dall'assemblea annuale.

Art. 15

Le dimissioni da membro sono possibili in ogni momento e devono essere inoltrate con lettera raccomandata al comitato. La tassa sociale è in ogni caso dovuta sino al termine dell'esercizio in corso. La relativa procedura è stabilita dal Regolamento concernente l'ammissione dei membri.

Art. 16

Una tassa di ammissione deve essere pagata da ogni membro di FIDUCIARI|SUISSE, Sezione Ticino. La tassa deve essere pagata al momento della domanda d'ammissione e prima dell'inizio della procedura di consultazione fra i membri.

Art. 17

Il comitato può decidere la sospensione di un membro, mediante comunicazione all'interessato con lettera raccomandata. La sospensione è temporanea e non può eccedere il periodo di un anno. L'assemblea generale può prorogare di un ulteriore anno la sospensione, su istanza del comitato. Qualora vengano meno i motivi all'origine della sospensione, il comitato può deciderne in ogni tempo l'annullamento.

Il membro sospeso perde il diritto di voto e quello di eleggibilità nella Sezione.

Durante il periodo di validità della sospensione il membro non può far valere nei confronti dei terzi la propria appartenenza a FIDUCIARI|SUISSE.

Se un membro è soggetto a sanzioni disciplinari decise dalla commissione deontologica, il comitato è competente per l'applicazione delle stesse.

Art. 18

L'espulsione di un membro può avvenire unicamente per motivi gravi. La decisione è di competenza del comitato e deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata secondo le disposizioni del Regolamento concernente l'ammissione dei membri.

Art. 19

Il membro espulso può ricorrere contro le decisioni di espulsione nel rispetto del Regolamento concernente l'ammissione dei membri.

IV. Disposizioni finanziarie

Art. 20

Le entrate della Sezione si compongono di:

- a) tassa di ammissione e tassa annuale dei membri
- b) contributi volontari
- c) interessi e ricavi da patrimoni
- d) entrate diverse

Art. 21

Un membro sospeso temporaneamente è tenuto al pagamento della tassa annua e di ogni altro contributo cui è obbligato.

Art. 22

Membri dimissionari o espulsi sono tenuti al pagamento della tassa integrale per l'anno contabile in corso e non possono vantare diritto alcuno sul patrimonio della Sezione.

Art. 23

La tassa annuale ed ogni altro obbligo finanziario verso la Sezione devono essere pagati entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

Art. 24

La Sezione è responsabile verso terzi solo fino a concorrenza del valore del proprio patrimonio. E' esclusa qualsiasi responsabilità diretta o sussidiaria dei membri.

V. Organi della Sezione

Art. 25

Gli organi della Sezione sono:

- a) l'assemblea dei membri
- b) il comitato
- c) l'ufficio di revisione

L'ASSEMBLEA DEI MEMBRI

Art. 26

L'assemblea ordinaria dei membri si tiene entro sei mesi dalla chiusura annuale dei conti.

L'esercizio annuale chiude al 30 giugno. Un'assemblea straordinaria dei membri può essere convocata in ogni tempo dal comitato, dai revisori dei conti o da almeno 1/5 dei membri attivi (membri impresa e membri individuali), con richiesta scritta.

Le convocazioni devono pervenire ai destinatari con un preavviso di almeno 20 giorni, indicando l'elenco delle trattande, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

L'assemblea può deliberare unicamente sulle trattande all'ordine del giorno.

Art. 27

Sono di competenza dell'assemblea dei membri:

- a) la nomina del presidente e degli altri membri del comitato
- b) la nomina dei revisori dei conti
- c) l'approvazione del rapporto del presidente e/o del comitato, con relativo scarico
- d) l'approvazione del rendiconto annuo e del rapporto dei revisori dei conti, con relativo scarico
- e) l'approvazione del preventivo
- f) la fissazione della tassa d'ammissione, della tassa annua e dei contributi straordinari
- g) la revoca del comitato
- h) le modifiche statutarie
- i) lo scioglimento della Sezione e la destinazione del patrimonio sociale
- j) le decisioni su ricorsi in materia di ammissioni, sospensioni ed espulsioni dei membri.

Art. 28

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti e richiedono la maggioranza dei 2/3 dei membri impresa presenti.

Sono richiesti i 2/3 dei voti presenti e dei membri impresa presenti per procedere alle modifiche statutarie e alle modifiche del regolamento concernente l'ammissione dei membri.

Art. 29

Il rendiconto annuo, nonché il rapporto di revisione devono essere a disposizione dei membri che desiderano visionarli, presso il cassiere e almeno 20 giorni prima della data dell'assemblea.

IL COMITATO

Art. 30

Il comitato è l'organo esecutivo della Sezione. Si compone del presidente, del vice-presidente, del cassiere, del segretario nonché da 1 a 5 membri. Esso definisce al suo interno le cariche necessarie al proprio funzionamento, ad eccezione del presidente che viene nominato dall'assemblea.

Art. 31

Il comitato cura tutti gli affari ed i compiti che non competono all'assemblea dei membri. E' autorizzato a costituire commissioni o gruppi di lavoro assegnando loro compiti precisi.

Art. 32

Il comitato è eletto per la durata di 3 anni. Esso è rieleggibile. Il comitato è competente per la nomina di un sostituto qualora vi fosse un proprio membro dimissionario prima della scadenza del mandato. Potrà essere eletto un membro della Sezione, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato in corso o fino alla prossima assemblea generale dei membri.

Art. 33

Il comitato si riunisce secondo necessità su convocazione del presidente o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei propri componenti.

Art. 34

Il comitato disciplina il diritto di firma vincolante per la Sezione. In casi particolari può concedere procura a singoli membri della Sezione.

Art. 35

Il comitato decide a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

L'UFFICIO DI REVISIONE

Art. 36

L'assemblea dei membri elegge 2 revisori, che restano in carica 3 anni. Il loro mandato è rinnovabile.

Art. 37

I revisori devono presentare un rapporto scritto all'assemblea generale ordinaria dei membri, basato sull'esame dei conti chiusi annualmente dalla Sezione. Sono tuttavia autorizzati ad effettuare in ogni momento delle revisioni parziali.

VI. Ulteriori disposizioni**Art. 38**

Lo scioglimento della Sezione è deciso dall'assemblea generale dei membri indetta esclusivamente a tale scopo, alla quale almeno i 2/3 dei membri impresa devono essere presenti.

E' richiesto lo stesso procedimento di cui all'art. 28 per le modifiche statutarie.

Qualora l'assemblea non possa deliberare validamente, una seconda assemblea deve essere convocata, affinché possa validamente deliberare qualunque sia il numero dei membri impresa e membri individuali presenti.

Art. 39

Dopo lo scioglimento della Sezione il patrimonio netto sarà attribuito all'associazione centrale FIDUCIARI|SUISSE, che lo terrà a disposizione durante cinque anni per l'eventuale costituzione di una nuova Sezione Ticino.

Trascorso questo termine il patrimonio sarà devoluto all'associazione centrale oppure ad un'associazione cantonale che si prefigge di tutelare la categoria professionale.

Il presente statuto è stato adottato dall'assemblea costitutiva del 29 settembre 1982 a Lugano e modificato nelle seguenti date:

1. assemblea straordinaria del 12 gennaio 1989.
2. assemblea straordinaria del 16 giugno 1998.
3. assemblea ordinaria del 14 ottobre 2005.
4. assemblea ordinaria del 5 ottobre 2007.
5. assemblea ordinaria del 13 novembre 2009.
6. assemblea ordinaria del 19 ottobre 2012;
7. assemblea ordinaria del 9 dicembre 2021

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale ordinaria di FIDUCIARI|SUISSE, Sezione Ticino, il 9 dicembre 2021. Entra in vigore il 9 dicembre 2021 e sostituisce il precedente statuto del 19 ottobre 2012.

FIDUCIARI|SUISSE - Sezione Ticino**Il Presidente:**

Franco Pozzi

Il Segretario:

Dr. Angelo Colombini